

**DELIBERAZIONE 10 OTTOBRE 2023**  
**454/2023/R/EFR**

**REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO UNITARIO IN ACCONTO  
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA. MODIFICHE  
ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 270/2020/R/EFR**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1267<sup>a</sup> riunione del 10 ottobre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito: decreto-legge 34/20);
- i decreti del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 21 maggio 2021);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "*Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr (di seguito: deliberazione 593/2014/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 297/2017/A;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT 2020-2023);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Regole per la determinazione del contributo tariffario);
- il Quadro strategico 2022-2025, approvato con deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 340/2023/R/efr (di seguito: deliberazione 340/2023/R/efr);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 382/2023/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 382/2023/R/efr);
- i commenti e le osservazioni inviati da parte degli operatori in merito al documento per la consultazione 382/2023/R/efr.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l’avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l’effettuazione di interventi di efficienza;
- per effetto delle modifiche successivamente intervenute, da ultimo con il decreto ministeriale 21 maggio 2021, la disciplina dei TEE stabilita dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 attualmente prevede, tra l’altro, che:
  - *“ferma restando la scadenza dell’anno d’obbligo, fissata al 31 maggio dell’anno successivo, ai fini dell’adempimento degli obblighi”*, i distributori possano trasmettere i TEE posseduti anche entro il *“30 novembre di ciascun anno”* (c.d. sessione di acconto) *“da utilizzare per l’annullamento”* (articolo 14);
  - in merito alle ulteriori modalità di conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):
    - il valore unitario dei TEE *“non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”* (di seguito: TEE “virtuali”) da parte del Gestore dei

- Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) – corrispondente “*alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo*” – non debba essere superiore a 15 euro “*né essere inferiore a 10 euro*”;
- sia ridefinita la quantità di TEE “virtuali” che il GSE può emettere a favore di ciascun distributore. Tale quantità è “*pari alla somma del 60% dell’obbligo [...] per l’anno d’obbligo corrente e delle quote d’obbligo residue in scadenza in via definitiva nell’anno d’obbligo corrente*” e può essere richiesta “*a condizione che [ciascuna impresa] già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo*” (ovvero la somma dell’obiettivo residuo di due anni precedenti e del 60% dell’obiettivo dell’anno corrente);
  - i TEE “virtuali” non abbiano “*diritto alla copertura degli oneri*” e che, “*per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti*”;
  - i soggetti che acquistano i TEE “virtuali” possano “*riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti*”;
  - “*la restituzione delle risorse oggetto del riscatto*” di cui sopra sia “*effettuata, per ogni anno d’obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati [...]. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l’anno in corso, sui*” TEE “virtuali” riscattati;
- la determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2) sia effettuata “*in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento*”. Il decreto prevede inoltre che “*tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d’obbligo, anche tenendo conto delle eventualità*” che l’ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui sia prevista l’emissione non sia coerente con gli obblighi, “*in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema*”;
- i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovino copertura “*sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale*” (articolo 11) e, in particolare, a valere su:
- il “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all’articolo 49 del TIT 2020-2023, nel caso di distributori operanti nel settore dell’energia elettrica;
  - il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 76 della RTDG 2020-2025, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 270/2020/R/efr è stato disposto, tra l'altro, per ciascun anno d'obbligo e con riferimento al periodo compreso tra l'inizio e il termine di esso:
  - di determinare il contributo tariffario  $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$ , tenendo conto del prezzo medio di scambio dei TEE  $P_{SCAMBI}(t)$  (articolo 4, comma 1), affinché non sia maggiore del *cap* pari a 250 €/TEE;
  - di riconoscere, nel caso il prezzo medio  $P_{MERCATO}(t)$  sia maggiore del *cap* indicato, anche un corrispettivo addizionale unitario  $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(t)$  (articolo 4, commi 2 e 3), compreso tra 0 e 10 €/TEE, che tenga conto sia della differenza tra il prezzo medio  $P_{MERCATO}(t)$  e il *cap* al contributo, sia della scarsità di TEE disponibili rispetto all'obiettivo totale aggiornato per l'anno d'obbligo;
- con la stessa deliberazione 270/2020/R/efr è stato definito pari a 200 €/TEE il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto in acconto (di seguito: contributo tariffario in acconto), per ogni TEE consegnato nel periodo compreso tra l'inizio di ciascun anno d'obbligo e il 30 novembre successivo; tale valore è stato individuato al fine sia di garantire un ristoro delle somme finanziarie impiegate dai distributori, stimolando così gli operatori a ottemperare in anticipo ai propri obblighi ai sensi del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, sia di minimizzare il rischio di dover prevedere recuperi dei contributi erogati in acconto alla conclusione dell'anno d'obbligo, rischio che potrebbe manifestarsi nel caso il contributo tariffario fosse inferiore al *cap* ovvero nei casi di grande disponibilità di TEE rispetto agli obiettivi, prezzi di scambio particolarmente bassi e ingenti richieste di riscatto di TEE "virtuali";
- le Regole per la determinazione del contributo tariffario prevedono in particolare, all'articolo 5, che a ciascun distributore obbligato possa essere erogato in acconto il contributo tariffario unitario di cui sopra, per ogni TEE consegnato nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno d'obbligo ( $t$ ) e il 30 novembre successivo, per quantità comunque non eccedenti:
  - il 40% dell'obiettivo specifico per il medesimo anno d'obbligo ( $t$ ) e
  - una parte dell'eventuale quota residua dell'obiettivo dell'anno d'obbligo ( $t-2$ ), pari al 75% per le imprese distributrici di energia elettrica e al 100% per le imprese di distribuzione di gas naturale;
- le medesime Regole prevedono che Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) eroghi a ciascun distributore obbligato il contributo tariffario in acconto e il contributo tariffario annuo in conclusione dell'anno d'obbligo entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento, da parte del GSE, delle corrispondenti specifiche richieste, alla conclusione delle verifiche da parte di quest'ultimo di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017. Nel caso le erogazioni non possano avvenire entro il termine indicato, CSEA riconosce ai medesimi distributori un interesse pari a quello previsto dal TIT 2020-2023, calcolato a decorrere dal giorno successivo al suddetto termine.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 593/2014/S/efr sono state definite, a integrazione dei criteri generali di quantificazione della sanzione approvati con la deliberazione 243/2012/E/com, modalità di calcolo delle sanzioni da comminare ai soggetti che risultino inadempienti ai propri obblighi di risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- in particolare, le modalità di calcolo delle sanzioni di cui sopra distinguono tra le inadempienze relative al mancato raggiungimento delle quote minime di obbligo per l'anno corrente e quelle relative alla mancata compensazione delle quote residue nel biennio successivo, in particolare ritenendo che quest'ultima fattispecie sia più grave e che quindi il valore della sanzione c.d. definitiva comminata debba essere maggiore dell'eventuale corrispondente sanzione c.d. da ritardo.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'Autorità ha inteso valutare strumenti di contrasto dell'esposizione finanziaria dei distributori adempienti ai propri obblighi, acuita dall'attuale costo del denaro. Ciò in quanto sono emerse crescenti difficoltà derivanti dall'incremento dei tassi di interesse e del costo del denaro che, alla luce del tempo che trascorre tra il momento dell'acquisto dei TEE e quello dell'erogazione del contributo tariffario, potrebbe condurre a modificare i programmi di acquisto dei TEE durante l'anno d'obbligo, con la conseguenza di ridurre gli acquisti all'inizio dell'anno e concentrarli più in prossimità del termine dell'anno d'obbligo e il rischio di un aumento dei prezzi e di un effetto distorsivo sul mercato;
- con il documento per la consultazione 382/2023/R/efr, l'Autorità, fermo restando che non rientrano tra le sue competenze le attività di verifica del soddisfacimento degli obiettivi e che non si ritiene ulteriormente comprimibile il periodo di tempo a disposizione di CSEA per l'erogazione dei contributi, ha presentato orientamenti per l'adeguamento del contributo tariffario unitario in acconto dall'attuale valore di 200,00 €/TEE a 240,00 €/TEE, al fine di evitare che quote rilevanti dei costi sostenuti per ottemperare agli obiettivi entro il mese di novembre venissero ristorate solo dopo maggio con l'erogazione del saldo finale del contributo tariffario;
- ai fini della determinazione del nuovo valore del contributo tariffario in acconto - affinché sia maggiormente allineato ai costi sostenuti dalle imprese per l'approvvigionamento di TEE, mantenendo l'esigenza di evitare congruagli di segno negativo - sono stati considerati, in particolare, vari aspetti tra cui: il ritrovato sostanziale equilibrio tra gli obiettivi di risparmio energetico e la disponibilità di TEE, la minore volatilità dei prezzi di mercato dei TEE e la conseguente previsione che il contributo tariffario  $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$  (che tiene conto dei prezzi e delle quantità degli scambi di TEE) difficilmente possa essere inferiore a 250 €/TEE, il fatto che è ipotizzabile anche nei prossimi anni una richiesta di emissione di TEE "virtuali" da parte delle imprese (il che comporta una detrazione del contributo totale erogato a ciascuna impresa) e che è invece difficoltoso stimare il peso dei riscatti dei TEE

“virtuali” già emessi (che comportano, invece, un aumento dei contributi erogati) e, infine, l’intendimento di facilitare gli acquisti di TEE nel corso dell’intero anno, secondo la loro disponibilità, limitando gli aspetti che potrebbe distorcere il mercato;

- hanno risposto al documento per la consultazione 382/2023/R/eel nove soggetti tra distributori e loro associazioni;
- tutti i partecipanti alla consultazione hanno manifestato ampia condivisione della finalità dell’Autorità di contrastare l’esposizione finanziaria dei distributori adempienti ai propri obblighi per effetto dell’architettura del meccanismo dei TEE;
- gli operatori condividono dunque l’intendimento dell’Autorità di innalzare il valore del contributo tariffario in acconto rispetto a quanto attualmente previsto e alcuni di essi suggeriscono che il nuovo valore possa essere maggiore rispetto a quanto delineato in consultazione seppure sostengano anche che ciò potrebbe non essere sufficiente, da solo, al completo ristoro dei costi sostenuti. Inoltre, diversi soggetti propongono che il contributo in acconto possa essere innalzato a 250 €/TEE - corrispondente al *cap* al contributo tariffario (al netto del contributo addizionale) - oppure essere direttamente correlato al valore medio dei prezzi degli scambi, eventualmente decurtato di un piccolo differenziale;
- per quanto riguarda gli ulteriori spunti raccolti durante la consultazione:
  - generalmente gli operatori auspicano un riconoscimento più completo dei costi sostenuti per l’adempimento degli obblighi di risparmio energetico, anche con riferimento ai costi finanziari sostenuti. A questo proposito, alcuni di essi hanno riportato alcune proprie valutazioni in merito al costo sostenuto nell’anno d’obbligo 2022 appena concluso per effetto dell’aumentato costo del denaro, proponendo l’erogazione di un corrispettivo tariffario eccezionale a valere per tale anno, supplementare rispetto a quanto già previsto con la deliberazione 340/2023/R/efr ed eventualmente riproponibile negli anni successivi nel caso si ripresentino analoghe condizioni sfavorevoli;
  - alcuni operatori propongono di innalzare la porzione massima degli obblighi di risparmio energetico assegnati che ciascun distributore può ottemperare nella sessione di acconto fino alla somma del 60% della quota relativa all’anno d’obbligo corrente (rispetto al 40% attuale) e di parte dei residui di entrambi i due anni d’obbligo precedenti (e non solo di parte di quello di due anni precedenti come attualmente previsto);
  - alcuni soggetti tra imprese e associazioni ritengono opportuno prevedere che le erogazioni a valle delle verifiche condotte dal GSE sugli obblighi ottemperati nella sessione di acconto avvengano, da parte di CSEA, entro la fine dell’anno solare, anche eventualmente vincolando le tempistiche entro cui tali verifiche debbano compiersi o prevedendo la possibilità che le imprese possano anticipare entro il mese di ottobre allo stesso GSE il numero di TEE che intendono annullare nel successivo mese di novembre al fine di velocizzare le operazioni;
  - una parte dei soggetti di cui al precedente alinea propone anche l’istituzione di ulteriori finestre di annullamento in acconto a disposizione dei distributori durante l’anno d’obbligo (fino a una ogni due mesi) e, in alternativa, la possibilità di

erogazione anticipata di una parte del contributo tariffario all'inizio dell'anno d'obbligo (utilizzando temporaneamente le risorse dei TEE "virtuali");

- l'analisi delle stime dei costi finanziari sostenuti trasmesse da alcuni operatori nell'ambito della consultazione evidenzia peraltro che gli acquisti di TEE utilizzati alla conclusione dell'anno d'obbligo hanno un peso più rilevante rispetto a quelli dell'acconto, anche in considerazione delle tempistiche delle necessarie verifiche condotte dal GSE.

**RITENUTO:**

- che sia opportuno rideterminare il valore del contributo tariffario in acconto erogato a valle delle verifiche condotte dal GSE ai sensi dell'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, a partire dall'anno d'obbligo 2023, al fine di limitare l'esposizione finanziaria dei distributori adempienti, mantenendo al contempo l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, il rischio che alla conclusione dell'anno d'obbligo le imprese si possano trovare in situazioni creditorie. È difatti mutato il quadro che aveva condotto l'Autorità, con la deliberazione 270/2020/R/efr, ad adottare un approccio particolarmente cautelativo, finalizzato a minimizzare la possibilità di dover effettuare, in conclusione dell'anno d'obbligo, un conguaglio di segno negativo nei confronti dei distributori;
- di accogliere al contempo la proposta di alcuni operatori di aumentare la quota massima degli obblighi di risparmio energetico che ciascun distributore può ottemperare nella sessione di acconto, rideterminandola affinché sia pari al 50% della quota relativa all'anno d'obbligo corrente e al 100% di ciascuno dei residui dei due anni d'obbligo precedenti, superando così l'attuale distinzione tra imprese operanti nella distribuzione di energia elettrica o di gas naturale non più giustificata. Tale aumento, infatti, combinato con la rideterminazione del contributo in acconto oggetto del presente provvedimento non dovrebbe comportare la necessità di conguagli negativi alla conclusione dell'anno d'obbligo, anche tenendo conto delle stime della disponibilità di TEE rispetto agli obiettivi;
- di rideterminare quindi il contributo tariffario in acconto accogliendo parte delle osservazioni pervenute e prevedendo due diversi valori:
  - un valore pari al contributo unitario complessivamente erogato nell'anno d'obbligo precedente, da applicare al massimo a una quantità di TEE pari al 50% dell'obiettivo del solo anno corrente,
  - un valore pari a 240 €/TEE, per la restante quantità.

Tale differenziazione - basata sull'osservazione che, tipicamente, i prezzi dei TEE nelle ultime sessioni dell'anno d'obbligo siano confrontabili con quelli delle sessioni precedenti a novembre - consente, da una parte, un ristoro significativo delle spese sostenute dalle imprese per l'ottenimento dei TEE e, dall'altra parte, stimola le imprese ad anticipare la maggior parte possibile degli obiettivi nella prima metà dell'anno d'obbligo, permettendo al contempo sia di limitare l'esposizione finanziaria sia di continuare a minimizzare il rischio dei conguagli negativi;

- che tale differenziazione non limiti le scelte di ciascuna impresa e che ciascuna di essa possa quindi continuare liberamente a indicare l’allocazione dei TEE di cui richiede l’annullamento tra gli anni d’obbligo in capo a essa, tenendo conto dei criteri sanzionatori indicati dall’Autorità nei casi di inadempienza. L’erogazione del contributo tariffario in acconto da parte di CSEA a ciascuna impresa, quindi, avverrà sulla base dei valori indicati indipendentemente dalle effettive ripartizioni tra i vari anni d’obbligo dei TEE indicate dalle imprese al GSE;
- nel confermare di non ritenere possibile per l’Autorità prevedere termini entro cui le verifiche sull’ottemperanza degli obblighi delle imprese da parte del GSE debbano essere concluse, in quanto ciò non le compete, e pur raccomandando che il ristoro dei costi sostenuti possa avvenire il prima possibile, di non accogliere la richiesta di prevedere ulteriori sessioni di annullamento né di introdurre la possibilità per le imprese di anticipare al GSE la quantità di TEE che si intende annullare, prima della sessione di acconto. Entrambe tali modifiche non sono infatti congruenti con quanto previsto dalla normativa e comporterebbero un aumento ingiustificato dei costi operativi in capo al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME); in particolare la possibilità di anticipare la comunicazione dei TEE che si intende annullare renderebbe imprescindibile, anche l’intervento dello stesso GME, dal momento che è necessario sia verificare l’effettiva disponibilità sia accantonare i TEE di cui si richiede l’annullamento, il che si configura come un’estensione dei tempi della sessione di acconto;
- di non accogliere altresì la proposta di prevedere l’erogazione di una parte del contributo tariffario all’inizio dell’anno d’obbligo utilizzando temporaneamente le risorse dei TEE “virtuali”, in quanto la differenziazione dei contributi in acconto ora introdotta già risponde anche alla richiesta di anticipare parte dei capitali necessari e renderebbe necessaria l’individuazione preventiva delle imprese soggette agli obblighi per l’anno in corso, difficilmente attuabile stante la tempistica della disponibilità all’Autorità dei dati necessari allo scopo;
- di non prevedere, infine, meccanismi di contribuzione *ex post* a valere per l’anno d’obbligo 2022 in quanto si ritiene non vi siano le condizioni straordinarie che in passato hanno spinto l’Autorità a provvedimenti analoghi (in particolare: per quanto riguarda gli anni d’obbligo 2019 e 2020 in considerazione, rispettivamente, delle proroghe alla data di conclusione che sono state disposte per la situazione pandemica e dell’eccezionale squilibrio tra obblighi e disponibilità di TEE prima dell’intervento normativo), rimarcando che il meccanismo dei TEE è un meccanismo di mercato e non è previsto un riconoscimento “a piè di lista” dei costi sostenuti e tenendo altresì conto dei prezzi dei TEE riscontrati durante tale anno d’obbligo appena concluso e, in particolare, della differenza tra i prezzi di scambio dei TEE sul mercato riscontrati e il contributo unitario complessivamente erogati, risultata pari a poco meno di 6 €/TEE ovvero inferiore al costo dei TEE “virtuali” definito dalla normativa

## **DELIBERA**

1. di sostituire l'articolo 5 dell'Allegato A della deliberazione 270/2020/R/efr con il seguente:

### **“Articolo 5**

#### *Erogazione del contributo tariffario in acconto*

- 5.1 Per ciascun anno d'obbligo ( $t$ ), a ciascun distributore obbligato è erogato in acconto il contributo tariffario unitario di cui al comma 5.2, per ogni titolo di efficienza energetica consegnato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno d'obbligo e il 30 novembre successivo, per quantità non oltre:
  - a) il 50% dell'obiettivo specifico per il medesimo anno d'obbligo ( $t$ ) a proprio carico e
  - b) il 100% di ciascuna delle eventuali quote residue dell'obiettivo dell'anno d'obbligo ( $t-2$ ) e dell'obiettivo dell'anno d'obbligo ( $t-1$ ) a proprio carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto interministeriale.
- 5.2 Il contributo tariffario unitario erogato in acconto è pari, per ciascun anno d'obbligo ( $t$ ), a:
  - a) la somma del contributo tariffario unitario e del corrispettivo addizionale unitario definiti ai sensi dell'articolo 4 per l'anno d'obbligo ( $t-1$ ), a valere per una quantità di titoli non superiore al 50% dell'obbligo assegnato a ciascuna impresa per il medesimo anno d'obbligo ( $t$ );
  - b) 240,00 €/TEE a valere per la quantità di titoli eccedente.
- 5.3 La CSEA eroga il contributo tariffario totale spettante in acconto a ciascun distributore obbligato entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della specifica richiesta, da parte del GSE, alla conclusione delle verifiche da parte dello stesso GSE di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2.
- 5.4 L'erogazione di cui al comma 5.3 trova copertura:
  - a) sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 49 del TIT 2020-2023, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte di distributori di energia elettrica;
  - b) sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 76 della RTDG 2020-2025, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte di distributori di gas naturale.
- 5.5 Nel caso in cui l'erogazione ai distributori obbligati di cui al precedente comma 5.3 non possa avvenire nel termine previsto dal medesimo comma, CSEA riconosce ai medesimi distributori un interesse pari a quello previsto dal comma

- 28.9 del TIT 2020-2023, calcolato a decorrere dal giorno successivo al suddetto termine.”;
2. di modificare all’articolo 6, comma 5 le parole “all’articolo 5, commi 5 e 6” con le parole “all’articolo 5, commi 4 e 5” e all’articolo 8 il riferimento “5.3” con il riferimento “5.2”;
  3. il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  4. la presente deliberazione e la deliberazione 270/2020/R/efr, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

10 ottobre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*